



Sentenza n. 187/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 24072** del registro di Segreteria,

relativo ai conti giudiziali nn. 40594, 41477, 41478, 42755, 42756, resi da

VINCI ELISABETTA, (cod. fisc.: VNCLBT83S61C352N), agente contabile

della riscossione dei diritti di stato civile per gli esercizi finanziari 2021 e

2023, dei diritti di segreteria per l'esercizio finanziario 2022 e dei diritti sul

rilascio delle carte di identità per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza dell'8 luglio 2025, udita la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'agente contabile, signora Elisabetta

Vinci, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Gianpiero Madeo, che hanno concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 177/2024, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione

dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto i conti giudiziali

nn. 40594, 41477, 41478, 42755 e 42756, resi dall'agente contabile

Elisabetta Vinci per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, meglio specificati in epigrafe, relativi alla riscossione, per il comune di Girifalco, dei diritti sul rilascio delle carte di identità, dei diritti di segreteria e dei diritti sul rilascio delle carte di identità. In particolare, il Magistrato designato ha dichiarato che *“Prima di procedere all’esame nel merito della gestione, va affrontata la questione relativa alla sufficienza – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. dei dati contabili contenuti nei documenti depositati dalla signora Vinci Elisabetta”* perché *“Nella fattispecie in esame è acclarato che le gestioni rendicontate dall’agente contabile Vinci sono inclusive solo delle somme riscosse per contanti, mentre non tengono conto degli importi introitati tramite forme diverse.”*. Ha, pertanto, concluso che, poiché *“l’obbligo della rendicontazione da parte dell’agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti”*, i conti giudiziali in esame devono essere dichiarati improcedibili.

2. Con decreto presidenziale n. 268 del 17 ottobre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all’amministrazione interessata, per il tramite di quest’ultima all’agente contabile, e al Procuratore regionale, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per l’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.

3. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, l’agente contabile è comparso personalmente ed ha chiesto che venga dichiarata la regolarità dei conti giudiziali e il conseguente discarico. Il Pubblico Ministero ha, invece, concluso per la improcedibilità dei conti giudiziali. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La relazione del Magistrato designato è meritevole di condivisione, nei termini di seguito esposti. Come è noto, l'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che *“Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”*. La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. È, altresì, noto che per *“maneggio di danaro pubblico”* non si intende solo la *“materiale detenzione”* ma la *“disponibilità di denaro”* e che, pertanto, una siffatta disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata (nel caso in esame, per la riscossione). Sul punto, questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione *“maneggio di danaro pubblico”* deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di

riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA *et cetera*). In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare, peraltro, evidente che l'agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti ma ne dispone in piena autonomia, ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine. Per tali ragioni, i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento. Le conclusioni del Magistrato designato sono, quindi, condivise dal Collegio con riguardo ai conti giudiziali in esame, che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate. Mette conto evidenziare, infine, che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

6. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

